

Statuto dell'Associazione Corale Quadriclavio

1. COSTITUZIONE - SEDE

L'associazione Culturale non lucrativa di utilità sociale denominata Corale Quadriclavio si è costituita in Bologna il 02/01/2009.

2. SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica ed ha come finalità esclusiva la diffusione, promozione e pratica della musica vocale e strumentale e di altre forme artistiche ad esse correlate. Si propone di realizzare o partecipare ad iniziative d'interesse artistico e culturale. L'Associazione potrà svolgere le proprie attività anche a favore o in collaborazione con altre associazioni o soggetti che lo richiedano. L'Associazione assume la forma di "Associazione non riconosciuta" ai fini del Codice Civile e quella di "Ente non commerciale" ai fini fiscali, anche se potrà svolgere in via accessoria e marginale, attività commerciale per coprire, per quanto possibile, le spese necessarie al conseguimento degli scopi sociali.

3. ASSOCIATI

Fanno parte della "Corale Quadriclavio"

- I Soci fondatori
- I Soci ordinari
- I Soci onorari

Sono Soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione stessa.

Sono Soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

Sono Soci onorari coloro che saranno designati tali dal Consiglio Direttivo.

Coloro i quali intendono far parte dell'Associazione ne accettano implicitamente lo Statuto.

L'ammissione all'Associazione è subordinata al parere positivo del Maestro Direttore del Coro.

4. DECADENZA, ESCLUSIONE, RINUNCIA

4.1. La decadenza e/o l'esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

4.2. Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato.

4.3. Chi recede dall'associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio sociale, né al rimborso della quota associativa.

5. QUOTA DI ASSOCIAZIONE

5.1 Ogni socio è tenuto a versare:

- una quota sociale annua
- eventuali contributi straordinari relativi ad iniziative e manifestazioni di carattere eccezionale.

5.2 L'ammontare della quota e dei contributi di cui ai precedenti punti è determinato secondo le indicazioni del Comitato Direttivo, ratificate dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

5.3 l'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti, ed in regola con il pagamento delle quote di cui sopra.

6. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

6.1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo

7. CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA

7.1 L'assemblea dei Soci si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, ed ogni qual volta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno.

7.2 L'assemblea è convocata dal Presidente o, in sua assenza dal Segretario o, in assenza di entrambi, dal Tesoriere. La comunicazione della convocazione dovrà essere pubblicata sul sito dell'associazione, e comunicata verbalmente o tramite e-mail a tutti gli associati almeno otto giorni prima della data fissata, e deve contenere ordine del giorno, data, ora e luogo dell'assemblea.

7.3 L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di tanti associati costituenti almeno la metà più uno degli associati iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche in un giorno successivo alla prima.

7.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Segretario o, in assenza di entrambi, dal Tesoriere. Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la persona designata dal Presidente dell'Assemblea.

8. DELIBERE DELL'ASSEMBLEA

8.1 L'assemblea delibera sull'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, sull'entità della quota associativa e di altri eventuali contributi proposti dal Consiglio Direttivo, elegge i membri del Consiglio Direttivo scegliendo tre Soci tra quanti si candidano o vengono proposti dal Consiglio uscente.

8.2 Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti ed il sistema di votazione è stabilito dall'assemblea a maggioranza dei presenti. Dell'adunanza viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

8.3 Alle assemblee convocate per modificare lo Statuto o per sciogliere l'associazione, deve essere presente almeno la maggioranza degli associati.

8.4 Ogni socio ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega. La delega può essere conferita esclusivamente ad un altro socio. La delega deve risultare da atto scritto il cui modello va riportato in calce all'avviso di convocazione e deve essere rimessa al Presidente prima della riunione o all'inizio di essa.

9. CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato per delibera dei Soci fondatori. Ogni membro del Consiglio, ad eccezione del Maestro Direttore del Coro che ne è membro di diritto, viene eletto dall'assemblea dei soci con cadenza biennale ed è rieleggibile.

9.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Le sue riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice dei presenti.

9.3 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quelli che per disposizione di legge o di statuto, siano riservati alla competenza dell'assemblea.

9.4 Il Consiglio determina e coordina le attività del Coro e sono in particolare sue attribuzioni (in via esemplificativa e non esaustiva):

- a) formulare il programma da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- b) predisporre le relazioni da presentare all'assemblea sull'attività svolta;
- c) predisporre annualmente i bilanci preventivo e consuntivo;
- e) proporre all'approvazione dell'assemblea il regolamento interno o modifiche dello statuto;
- f) eleggere Presidente, Segretario e Tesoriere;
- g) curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- h) deliberare sull'ammissione dei soci e sulla perdita della qualità di associato;
- i) determinare la misura dei contributi associativi;
- l) amministrare il patrimonio sociale, compiendo tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- m) deliberare su ogni altra materia non espressamente riservata all'Assemblea.

9.5 Qualora, per dimissioni o altre cause, venisse a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e dovrà convocarsi d'urgenza l'assemblea per la nomina di tutti i membri.

9.6 Delle adunanze del Comitato Direttivo è redatto il relativo verbale da trascriversi su apposito registro, che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

9.7 Le funzioni di membro del comitato direttivo non sono delegabili.

10. MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1. PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione. Presiede e convoca l'assemblea ed il Consiglio direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione.

Il Presidente, in caso di impedimento o assenza o decadenza, verrà sostituito dal Segretario o, in mancanza di esso dal Tesoriere, o in mancanza di tutti, dal membro più anziano in età in seno al Consiglio direttivo.

10.2 TESORIERE

Il Tesoriere è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'associazione da lui riscosse o affidategli; è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Consiglio Direttivo. Provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa. Le somme incassate dovranno essere da questi conservate, ma non potrà effettuare pagamenti e riscossioni, senza regolare mandato del Presidente, o, in sua assenza dal Segretario. Una volta all'anno il Tesoriere presenta al Consiglio la situazione di cassa aggiornata. Cura la compilazione del bilancio, seguendo al riguardo le indicazioni del Consiglio direttivo. Provvede alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea. Tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal Consiglio.

10.3 SEGRETARIO

Tiene aggiornato lo schedario dei soci e provvede alla registrazione, su apposito elenco, dell'iscrizione di nuovi associati. Redige i verbali delle sedute del Consiglio, trascrive quelli relativi alle assemblee generali degli associati, curando che questi ultimi siano firmati dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

10.4 MAESTRO DIRETTORE DEL CORO

Il Maestro Direttore del Coro è il responsabile artistico-musicale dell'Associazione e risponde della propria attività al Comitato Direttivo. Egli ha discrezionalità assoluta sul repertorio e valuterà l'idoneità o meno dei coristi a partecipare alle iniziative del coro. Propone al Comitato Direttivo il calendario degli impegni del Coro, le soluzioni e le iniziative che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

11. RETRIBUZIONE

11.1. Nessuna carica sociale è retribuita.

12. PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE

12.1. Le spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

- a) le quote associative;
- b) le entrate realizzate nello svolgimento della sua attività.

12.2. Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell'associazione unitamente ai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che per acquisti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'Associazione.

12.3 L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Per ogni esercizio deve essere compilato il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea generale ordinaria dei soci insieme alle relazioni del Comitato Direttivo. I suddetti documenti debbono essere depositati presso la sede sociale almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

12.4 Per la natura e le finalità dell'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali eccedenze dovranno tassativamente essere riservate ad iniziative statutarie da attuarsi negli esercizi successivi.

13. SCIoglimento Qualora venga deliberato lo scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sociale sarà destinato ad iniziative culturali ovvero ad altre Associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

14. LEGGE APPLICABILE

14.1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del codice civile ed in subordine, alle norme contenute nel Libro V del codice civile.